

# **CAMERA DEI DEPUTATI** <sup>N 3282-A</sup> —

## **RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DEL-  
LO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL  
RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)**

(Relatore **LABRIOLA**)

SULLA

## **PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VERNOLA, FERRARA, MEMMI, MONGIELLO**

*Presentata il 14 novembre 1985*

---

Interpretazione autentica dell'articolo 7), lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361, relativa alla ineleggibilità alla carica di deputato dei sindaci dei comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti

---

*Presentata alla Presidenza il 14 gennaio 1986*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 7, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, « Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati », prevede l'ineleggibilità a deputato dei sindaci dei comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti. La disposizione è volta a garantire la parità di condizioni tra i candidati alle elezioni, essendosi voluto evitare una posizione di privilegio ai fini elettorali per coloro i quali possono risultare avvantaggiati dal fatto di ricoprire cariche che comportano l'esercizio di un potere locale.

Tuttavia, la prassi delle Giunte delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ha interpretato l'indicata disposizione nel senso di ritenere che dopo l'elezione la causa di ineleggibilità si trasformi in una causa di incompatibilità, con una interpretazione che, secondo i presentatori della proposta di legge, va al di là delle stesse intenzioni del legislatore. Di qui il progetto di legge che propone l'interpretazione autentica dell'indicata disposizione, nel senso di consentire ai membri del Parlamento di assumere la carica di sindaco anche nei comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti. L'interpretazione autentica proposta trae anche motivo, da un lato, dal fatto che il ricorso alla figura dell'incompatibilità non deve restringere l'ambito, costituzionalmente garantito, del diritto all'elettorato passivo e, dall'altro, dalla considerazione che la costituzione degli ordinamenti regionali ha sostanzialmente mutato il quadro di riferimento in cui la disposizione si inserisce.

La Commissione affari costituzionali, che ha esaminato la proposta di legge nella seduta del 18 dicembre 1985, si è orientata favorevolmente su di essa, convenendo sull'opportunità di accogliere il principio guida che la ispira: per altro, nel dibattimento sono emerse talune questioni delle quali corre l'obbligo al relatore di dare notizia.

La prima, che riveste carattere generale, attiene alla stessa definizione del tipo di intervento proposto: si è infatti rilevato che con il progetto di legge si propone più che una interpretazione autentica della ricordata disposizione, una vera e propria disciplina innovativa, prospettandosi un nuovo assetto normativo dell'ordinamento elettorale per quanto concerne il contemporaneo esercizio delle funzioni di sindaco e del mandato parlamentare. Inoltre, è stata prospettata l'opportunità di prevedere comunque, data la rilevante novità che si introduce nell'ordinamento, un limite al di sopra del quale disporre, in via sperimentale, che l'incompatibilità tra le due cariche in questione continui ad operare. Al riguardo era stato presentato dal relatore un emendamento — successivamente ritirato per consentire un ulteriore approfondimento della questione in sede di Assemblea — con il quale si prevedeva che la carica di sindaco fosse incompatibile con il mandato parlamentare per i comuni con popolazione superiore ai 300 mila abitanti.

Infine è stata affacciata la possibilità che l'esame della proposta di legge costituisca l'occasione per affrontare in modo organico la materia, prendendo in considerazione l'opportunità di modificare anche altre ipotesi di incompatibilità.

Si è ritenuto necessario portare a conoscenza dell'Assemblea le questioni emerse nel corso del dibattito in Commissione, non solo per adempiere un doveroso compito di informazione sul lavoro istruttorio svolto, ma anche per segnalare quelle parti del progetto di legge che, qualora l'Assemblea lo ritenga, potranno formare oggetto di attento approfondimento anche attraverso la presentazione di idonee iniziative emendative.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore.*

**TESTO**  
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—  
**ARTICOLO UNICO.**

La disposizione di cui all'articolo 7, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si interpreta nel senso che i membri del Parlamento possono assumere la carica di sindaco anche nei comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti.

Restano salve le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma dello stesso articolo.

**TESTO**  
DELLA COMMISSIONE

—  
**ARTICOLO UNICO.**

*Identico.*